

STRUTTURA INFRASTRUTTURE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

UFFICIO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN AMBITO REGIONALE E PER L'EFFETTUAZIONE DI SPEDIZIONI DI ALTO LIVELLO TECNICO IN CONTINENTI EXTRA EUROPEI, DI CUI AL CAPO V DELLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2004, N. 3.

1. Al fine di garantire la corretta destinazione delle risorse regionali destinate alla concessione dei contributi previsti al Capo V della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), debbono intendersi ammissibili a contributo unicamente **le spese sostenute direttamente dai soggetti beneficiari rientranti nelle seguenti tipologie** (DGR 1307 del 3 maggio 2004):
 - a) spese obbligatorie per l'organizzazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, ove prescritte dai regolamenti delle competenti Federazioni sportive nazionali e internazionali;
 - b) spese strettamente e direttamente connesse all'organizzazione dell'iniziativa, con esclusione delle seguenti:
 - 1) spese di investimento (acquisto di attrezzatura varia il cui uso e consumo non si esaurisce con la conclusione della manifestazione);
 - 2) spese per l'acquisto di generi alimentari, salvo i casi in cui il loro acquisto risulti strettamente necessario per lo svolgimento della manifestazione o spedizione (modifica apportata alla DGR 1307/2004 con DGR 4567 del 10 dicembre 2004);
 - 3) spese per carburanti e pedaggi autostradali;
 - 4) spese relative a utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee specificatamente dedicate allo svolgimento dell'iniziativa (modifica apportata alla DGR 1307/2004 con DGR 1097 del 18 aprile 2005).
2. Ai fini della liquidazione dei contributi concessi in relazione all'effettuazione delle spese rientranti nelle tipologie di spesa ammesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a comprovarne il sostenimento mediante regolari fatture, ricevute fiscali intestate, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la Partita Iva), note per prestazioni occasionali, o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale.

Con particolare riguardo alle spese sostenute per l'acquisto di francobolli e per spedizioni postali si precisa che le stesse potranno essere ammesse a contributo solo se documentate mediante quietanza di pagamento o idonea ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane (riportante, oltre alla natura e qualità dei beni e dei servizi acquistati e del relativo corrispettivo pagato, i dati identificativi del soggetto beneficiario), corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto beneficiario attestante la stretta, diretta ed esclusiva correlazione delle spese all'organizzazione dell'iniziativa.
3. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute dai soggetti organizzatori, sempre che previste nel preventivo di spesa allegato alla relativa domanda di contributo, nei casi in cui la manifestazione o spedizione non abbia avuto luogo per cause di forza maggiore, riconosciute dal dirigente della struttura competente (introdotto dalla DGR 1097 del 18 aprile 2005).